

ACCORDO TRA FEDERFARMA CAGLIARI E ASL 6 SANLURI PER LA FORNITURA DEGLI AUSILI PER INCONTINENZA

L'anno 2013, addì _____ del mese di _____ tra l'ASL n. 6 Sanluri, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Salvatore Piu e Federfarma Cagliari – Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia – provincia di Cagliari, rappresentata dal Presidente, dr.ssa Maria Pia Orrù ;


Premesso

- che i rapporti con le farmacie convenzionate con il SSN sono attualmente disciplinati dall'accordo convenzionale approvato con DPR n. 371 /8 luglio 1998, il quale ridefinisce il ruolo e la funzione della farmacia convenzionata nell'ambito della trasformazione in atto nel sistema sanitario, con l'obiettivo di qualificare la rete delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico quali strutture pienamente integrate con i servizi pubblici sanitari, in modo da fornire un'adeguata capacità di risposta assistenziale del territorio ai bisogni della collettività;
- che il succitato accordo prevede che si possano "erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende U.S.L.";
- che si intende individuare un sistema di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed in particolare gli ausili per incontinenti con cui fornire al paziente prodotti ed assistenza di elevata qualità, salvaguardandone le abitudini di acquisto, anche con prodotti innovativi di ultima generazione, al fine di soddisfare al meglio i bisogni degli utenti e agevolare chi li assiste;
- che si intende assicurare una distribuzione capillare dei prodotti garantendo un servizio di consegna appropriato rispetto alle esigenze e condizioni dei singoli pazienti;
- che occorre, inoltre, assicurare un adeguato livello di informatizzazione del servizio per consentire il pieno controllo dei costi e dei consumi erogati attraverso una gestione per paziente;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la distribuzione degli ausili per incontinenti di cui all'elenco 2 del DM 332/99 che viene effettuata in forma indiretta attraverso le farmacie convenzionate ubicate nel territorio della Provincia di Cagliari con rimborso a carico del SSR e nello specifico dell'ASL n. 6 di Sanluri.



Art. 2 Autorizzazione e consegna

La Federfarma Cagliari e la ASL, in attuazione a quanto stabilito dalle linee guida che fanno parte integrante del presente accordo, concordano le seguenti modalità di autorizzazione e consegna:

- Il Medico competente (specialista poliambulatoriale interno, specialista ospedaliero o medico di assistenza primaria, solo nel caso di pazienti allestiti, come previsto nella nota regionale prot. n° 16531/3 del 04/05/2006 art. 4 comma 1) per menomazione o disabilità, formula la diagnosi d'incontinenza circostanziata (eziologia dell'incontinenza), specificandone tipologia e grado (lieve, media, grave), ed indica l'ausilio prescritto completo di codice riportato dal nomenclatore (Allegati 1 e 1b Linee Guida).

L'utente si reca presso l'Ufficio competente del Distretto di appartenenza e consegna la prescrizione del medico competente sopra descritto.

L'Ufficio rilascia l'autorizzazione alla fornitura dell'ausilio prescritto all'assistito, previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della congruità tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati nel nomenclatore, nonché nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo (Allegato 2 Linee Guida).

Nell'autorizzazione è riportato il quantitativo e la tipologia degli ausili necessari.

L'originale del modulo autorizzativo, rilasciato dai competenti uffici distrettuali, è consegnato, anche su supporto informatico, al Servizio di Supporto ai fini dell'inserimento nel sistema WebCare e resterà agli atti degli Uffici competenti della ASL unitamente alla prescrizione specialistica.

L'assistito, il familiare, o persona da lui delegata, per ottenere la fornitura degli ausili, deve esibire la Tessera Sanitaria alla farmacia di propria fiducia.

La Farmacia consegna i prodotti prescritti all'assistito in base al Piano Terapeutico presente nel sistema informatico (Webcare).


Art. 3 Servizio di Supporto

Il Servizio di Supporto, le cui prestazioni sono garantite da Federfarma, opererà secondo modalità e orari stabiliti di concerto con il medico del Distretto. In particolare provvederà a:

- a) inserire il piano terapeutico individualizzato di ciascun paziente nel sistema Webcare;
- b) raccogliere le adesioni al servizio da parte degli assistiti tramite la firma di una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati riservati del paziente necessari allo svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- c) contribuire al conseguimento dell'appropriatezza prescrittiva formulando eventuali proposte di modifica del piano terapeutico personalizzato, in funzione delle effettive esigenze dei pazienti che verranno approvate dal medico del Distretto;
- d) inserire nel sistema informatico i nuovi pazienti aventi diritto al servizio
- e) costituire un punto di riferimento per informazioni inerenti il servizio per tutti gli assistiti.

La presenza del Servizio di Supporto presso i vari distretti sarà organizzata nei tempi e modi concordati con la ASL, proporzionalmente al numero degli abitanti; sarà comunque garantita per almeno una media di 4 ore settimanali per Distretto.

Nel caso in cui l'assistito, il familiare o la persona da lui delegata siano impossibilitati a recarsi presso il Distretto, sono previste visite domiciliari da parte degli operatori del Servizio di Supporto.



Art. 4 Altri Servizi

Per tutta la durata dell'accordo, saranno a disposizione i seguenti servizi:

Per gli Uffici della ASL competenti in materia:

- report costi/consumi: monitoraggio complessivo, nonché per singolo Distretto, sull'andamento dei costi sostenuti dalla ASL attraverso l'impiego dei dati analitici prodotti dal sistema informatizzato Webcare, integrati eventualmente con i dati forniti dagli Uffici distrettuali della ASL;

Quanto sopra sarà garantito da Federfarma trimestralmente o su espressa richiesta della ASL anche mensilmente.

Per il servizio di supporto:

la ASL si fa carico di garantire una linea ADSL ed una stampante dedicata al Servizio di Supporto.

Per gli assistiti,:

- linea telefonica gratuita (numero verde): il numero telefonico gratuito viene messo a disposizione dell'utenza per ricevere informazioni sui prodotti e sulla presenza del Servizio di Supporto nei Distretti, sempre a carico di Federfarma;

Art. 5 Prodotti erogati e libera scelta

La Federfarma Cagliari si impegna ad erogare agli eventi diritto presidi per incontinenti conformi, sul piano tecnico alle normative vigenti.


A garanzia della libera scelta dell'assistito lo stesso verrà posto nelle condizioni di scegliere i prodotti coerenti con la specifica indicazione formulata dal Servizio di Supporto e validata dal medico del distretto; la Federfarma Cagliari garantirà (tramite le proprie farmacie associate) la fornitura dei prodotti scelti dall'assistito, per tipo e per marchio, senza oneri per il cittadino e/o l'ASL 6.

La Federfarma Cagliari si impegna a comunicare annualmente l'elenco dei prodotti forniti e a depositarne campionatura e schede tecniche specifiche. Si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dovesse avvenire nel corso dell'anno.

Art. 6 Corrispettivi

A fronte del servizio reso, l'ASL 6 di Sanluri si obbliga a riconoscere alle singole farmacie per ogni paziente assistito l'importo standard mensile come sotto definito:

- *Euro 31,50 mensili, oltre all'I.V.A. agevolata in vigore.*



Per le farmacie rurali sussidiate, in considerazione delle particolari condizioni di disagio nel quale operano, che godono dell'indennità di residenza con fatturato SSN inferiore ai € 387.342,67 al netto dell'IVA ai sensi della legge n.405/2001, verranno invece corrisposte:

- Euro 32,50 mensili, oltre all'I.V.A. agevolata in vigore.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della farmacia di una fattura riepilogativa, accompagnata dai moduli regolarmente compilati, sottoscritti per ricevuta dall'assistito o da un suo delegato e recanti i fustelli autoadesivi comprovanti la consegna dei prodotti.

In caso di pagamento effettuato oltre il 60 giorno la ASL corrisponderà alla farmacia gli interessi di mora così come previsto dal D.lgvo 231/02 e successive modifiche.

Art. 7 Garanzia di contenimento della spesa

Si procederà con cadenza semestrale alla verifica delle mensilità effettivamente erogate per ciascun utente.

A tutela della ASL 6, al fine di garantire un contenimento del costo reale medio per utente servito entro 28,35 Euro mensili, le Farmacie si impegnano a garantire alla ASL un risparmio annuo medio del 10,00% sulle consegne effettuate, valutato rispetto al massimo numero di consegne erogabili agli utenti in servizio.

Nel caso in cui il numero delle mensilità effettive erogate nei dodici mesi di riferimento non consentisse di raggiungere una percentuale di risparmio maggiore o uguale a quella garantita, le farmacie si impegnano a fornire gratuitamente il maggior numero di mensilità erogate.


Art. 8 Controlli periodici

La ASL si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli domiciliari e/o presso le farmacie associate in relazione al rispetto di tutti gli aspetti di cui al presente accordo. La procedura di controllo prevede l'accesso, con un preavviso massimo di un giorno, di funzionari dell'Azienda presso le farmacie associate; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il titolare o un suo delegato, il verbale di controllo.

I controlli presso le farmacie associate verranno effettuati a campione, i controlli domiciliari verranno effettuati dietro specifica segnalazione degli assistiti.

Art. 9 Razionalizzazione dei consumi

La ASL si impegna a collaborare per la migliore riuscita del progetto ed in particolare per la ridefinizione del protocollo terapeutico del cittadino finalizzato alla razionalizzazione dei consumi. Le parti, inoltre, al fine di ottimizzare i costi senza perdere in funzionalità, si danno reciprocamente atto che il Servizio di Supporto possa dare indirizzi per consentire una maggiore



aderenza del prodotto alle esigenze specifiche dell'assistito nei limiti dei quantitativi massimi autorizzati e previa autorizzazione del medico del Distretto.

Art. 10 Trattamento dati

I dati rilevati dal Servizio di Supporto che saranno utilizzati per il buon svolgimento del servizio sono:

- Dati anagrafici inseriti nel sistema informatico;
- Tipo e quantitativi dei prodotti prescritti.

Federfarma si impegna, tramite le farmacie associate, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

Art. 11 Durata

Il presente accordo, avviato in forma sperimentale, ha una durata di 12 mesi a decorrere dal _____ e con scadenza in data _____, con esclusione del tacito rinnovo. Tale accordo potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi mediante specifico atto formale, previo assenso scritto fra le parti.

Eventuali inadempimenti nello svolgimento del servizio verranno contestati con lettera raccomandata A.R. al legale rappresentante della parte inadempiente.

Nel caso di inadempimenti reiterati che possano pregiudicare la piena funzionalità del servizio e la corretta erogazione degli ausili, ciascuna delle parti, in presenza di almeno 3 contestazioni formali, potrà procedere alla risoluzione anticipata del presente accordo.

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL PRESIDENTE FEDERFARMA CAGLIARI

Dott.ssa Maria Pia Orrù

IL DIRETTORE GENERALE ASL 6 SANLURI

Dott. Salvatore Piu